

TRIBUNALE DI TRENTO

Procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Procedimento relativo alle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi sub R.G. n. 4880 / 2022 V.G.

Debitore:

* * *

Ordinanza

Il giudice,

sull'istanza del debitore proposta ai sensi dell'art. 19 c.c.i.i. e come in epigrafe iscritta,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 gennaio 2023,

considerato:

- che il debitore chiede preliminarmente la riunione delle tre procedure di composizione della crisi che riguardano egli stesso, e , oltre che delle tre individuali istanze ex art. 18 c.c.i.i. e dei tre individuali ricorsi ex art. 19 c.c.i.i., assumendo la ricorrenza dei presupposti della procedura di gruppo, ex art. 25 c.c.i.i.;
- che la procedura di composizione della crisi sorge e viene coltivata sulla base di un'autonoma iniziativa di parte, e non ha natura giurisdizionale, e come tale essa non è soggetta alla potestà e al controllo del giudice, il



quale è chiamato a intervenire solamente a limitati fini (ad esempio di conferma o revoca di misure, ex artt. 19 e 20 c.c.i.i., ovvero autorizzativi, ex art. 23 c.c.i.i.);

- che pertanto questo giudice non dispone di alcun potere di riunione delle procedure di composizione negoziata della crisi, il che viene confermato dalla legge stessa, che all'art. 25, comma 1, c.c.i.i., prevede che siano le stesse imprese appartenenti ad un unico gruppo a formulare una congiunta istanza di nomina di un singolo esperto, mentre il successivo comma 7 prevede che, nel caso in cui più imprese appartenenti al medesimo gruppo abbiano presentato più istanze di nomina dell'esperto, gli esperti nominati possano successivamente proporre che la composizione negoziata si svolga in modo unitario e dunque prosegua con l'esperto designato di comune accordo, in assenza di intervento giudiziale alcuno;
- che da ciò consegue che questo giudice nemmeno dispone di potere alcuno di riunione delle istanze ex art. 18 c.c.i.i. e dei ricorsi ex art. 19 c.c.i.i., giacchè dette istanze e detti ricorsi restano necessariamente collegati a ciascuna procedura negoziata di composizione della crisi nell'ambito della quale sono stati formulati;
- che nella propria relazione l'esperto mette in evidenza come le attività d'impresa già svolte dal debitore ossia: coltivazione di vegetali, allevamento di animali e gestione dell'agriturismo siano attualmente svolte "dal figlio dello stesso, tramite la propria impresa agricola neo costituita";
- l'esperto aggiunge che "[n]el ricorso viene puntualizzato che ciò si è reso necessario per assicuarare la continuità aziendale", là dove "[i]l deterioramento



dei rapporti bancari e l'impossibilità di accedere al credito non avrebbero infatti consentito al di proseguire con lo svolgimento dell'attività";

che tanto viene effettivamente rappresentato nel ricorso, precisando come l'impresa facente capo all'odierno debitore sia inattiva (v. p. 5 ricorso: "a causa del deterioramento dei rapporti bancari e della sostanziale impossibilità di continuare a operare in assenza di credito, le attività facenti capo alle aziende agricole

sono oggi inattive. Le strutture sono attualmente gestite dai figli di

- i quali hanno costituito a loro volta due nuove aziende agricole in forma di ditte individuali (cfr. docc. 11 e 12 Ricorso). Anche la dopo le vicissitudini di cui è dato conto, è attualmente inattiva");
- che occorre pertanto rilevare che il debitore non versa nella situazione di cui all'art. 12, comma 1, c.c.i.i. ("di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa") che legittima l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi; infatti, sebbene vi possano essere margini per immaginare un'attività di impresa da continuare mediante il modello della continuità indiretta elaborato nell'ambito dell'istituto del concordato preventivo, in ogni caso si versa in una situazione di insolvenza ormai conclamata, e non solo probabile;
- che, infatti, l'impossibilità di continuare l'attività d'impresa per assenza di credito e dunque per mancato apporto di mezzi finanziari esterni denota, nell'ambito di una già precaria situazione di marcato squilibrio patrimoniale e finanziario connotato da una netta preponderanza di mezzi di terzi (ossia i finanziamenti esterni), un tipico caso di impotenza



funzionale che integra gli estremi dello stato di insolvenza, prima ancora che di crisi, ovvero e se del caso – data la natura dell'attività d'impresa condotta dal debitore – di sovraindebitamento (che altro non è che lo stato di crisi o di insolvenza in cui versa il debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, cfr. art. 2, lett. c), c.c.i.i.);

- che preme mettere in evidenza come l'istituto della procedura di composizione negoziata della crisi, così come ancorato al presupposto di una situazione di probabilità di crisi o di insolvenza, assume carattere anticipatorio rispetto ai molteplici strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal titolo IV del c.c.i.i., che diversamente presuppongono che sia già in essere uno stato di crisi o di insolvenza, ovvero di sovraindebitamento;
 - che ciò viene riscontrato dalle lett. m-bis) e p) dell'art. 2 c.c.i.i. così come modificate dal d. lgs. n. 83 del 2022 che ha inserito l'istituto della procedura di composizione negoziata della crisi nel sistema del c.c.i.i. –, là dove la prima precisa come gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, "a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata dalla crisi", mentre la seconda precisa come le misure protettive possano essere assunte "anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza", tracciando un inequivoco riferimento alla contestuale introduzione della possibilità di ottenere la copertura delle misure protettive anche nell'ambito della procedura negoziata (artt. 18 ss c.c.i.i.), e non solo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, come già previsto prima della novella (artt. 54 ss c.c.i.i.);

ILCASO.it

- che l'assenza dei presupposti stessi di accesso alla procedura di

composizione negoziata della crisi conduce necessariamente alla revoca

delle misure protettive e all'inammissibilità delle domande di adozione

di provvedimenti cautelari;

visti gli artt. 18 e ss. c.c.i.i.,

revoca le misure protettive richieste dal debitore;

dichiara l'inammissibilità delle domande di adozione di provvedimenti

cautelari;

manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al registro delle

imprese.

Trento, 14 gennaio 2023

Il giudice

Benedetto Sieff